



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2915 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, ASSENSI, NULLAOSTA COMUNQUE DENOMINATI DI CARATTERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA SOCIETA' F.LLI LANDO S.P.A. RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN CENTRO COMMERCIALE PER I SETTORI ALIMENTARE E NON ALIMENTARE IN COMUNE DI MIRA.**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

**Visti:**

- i. il Titolo III della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale e la Sezione II titolo IV Capo II della Parte III del medesimo decreto inerente la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- iii. il D.Lgs 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- iv. la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 e ss.mm.ii, "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- v. la Legge Regionale del Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*";
- vi. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1047 del 18.06.2013, concernente il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012;
- vii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- viii. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lettere b) "*... costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 ..*"
- ix. l'art. 22 comma 1 della L.R. n. 50 del 28.12.2012 che prevede che le grandi strutture, anche nella forma del centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 8.000 mq siano assoggettate alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 23 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- x. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- xi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120*".
- xii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299 del 09 dicembre 2014 "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative*".
- xiii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- xiv. considerato che nell'ambito della procedura di VIA e contestuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto è stata valutata la dichiarazione di non incidenza, relativa alla realizzazione dell'intervento in parola;

**Visti inoltre:**

- xv. Decreto ministeriale 30 luglio 1999 "*Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di razione per la tutela della laguna di Venezia*"

- xvi. la Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle acque (P.T.A);
- xvii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;
- xviii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xix. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- xx. le Circolari n. 5 del 19.03.2010 e n.6 del 19.03.2010 della Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;

**Vista** l'istanza acquisita agli atti della Provincia di Venezia, per il tramite del SUAP del Comune di Mira, con prot. n. 24066-69-77-85 del 20.03.2015 con la quale la società F.Ili Lando S.p.A., con sede legale in via Scrovegni, 1 35131 Padova, ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

**Constato che:**

- i. nello specifico le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza sono:
  - a. autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e parcheggi in corpo idrico superficiale di competenza della Città metropolitana di Venezia e nulla osta idraulico di competenza del Consorzio di bonifica Acque Risorgive sul medesimo scarico;
- ii. il progetto presentato, collocandosi parzialmente in ambito tutelato paesaggisticamente, ha ottenuto dal Comune di Mira le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 relativamente:
  - alla riqualificazione dei prospetti e del parcheggio – Autorizzazione paesaggistica favorevole posizione n. E/2015/0171 con una prescrizione *"con l'esclusione della riga rossa prevista in corrispondenza del limite superiore dei prospetti"*, acquisito agli atti con prot. n. 47841 del 05.06.2015;
  - alla realizzazione di una siepe e rete – Autorizzazione paesaggistica favorevole posizione n. E/2015/0527, acquisito agli atti con prot. n. 82342 del 06.10.2015.

**Dato atto che**, in merito al procedimento di V.I.A. e contestuale rilascio di autorizzazioni ambientali:

- i. con nota acquisita agli atti con protocolli n. 24066-69-77-85 del 20.03.2015, per il tramite del SUAP di Mira, la ditta F.Ili LANDO S.p.A ha presentato domanda di VIA e contestuale rilascio di autorizzazioni di carattere ambientale ai sensi all'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'ampliamento di una grande struttura di vendita e trasformazione in centro commerciale (**9.700 mq sdv**) dei settori alimentare (4.300 mq sdv) e non alimentare (5.400 mq sdv) sita in comune di Mira località Gambarare lungo la Strada Statale n. 309 Romea al n.60
- ii. in data 20.03.2015 è stata effettuata la pubblicazione sul quotidiano "La Nuova Venezia" dell'avvenuto deposito del progetto.
- iii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 26441 del 27.03.2015 la ditta comunica di aver provveduto al deposito della documentazione progettuale e dello studio d'impatto ambientale presso la direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto e le Soprintendenze Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua Laguna.
- iv. con nota prot. n. 27563 del 31.03.2015 si richiede alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto il parere paesaggistico di competenza in attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 6 del 13.03.2010, a cui il sopracitato ente dà risposta favorevole con nota acquisita agli atti con prot. n. 43965 del 22.05.2015.

- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 30944 del 14.04.2015 lo studio di consulenza trasmette la documentazione (verbale presentazione, ricevuta sala polivalente, copia avviso quotidiano) comprovante la presentazione al pubblico del progetto e dello Studio d'Impatto Ambientale avvenuta in data 07.04.2015 c/o sala polivalente a Gambarare di Mira.
- vi. con nota prot. n. 32058 del 16.04.2015 si chiede alla ditta di provvedere al deposito della documentazione progettuale anche presso il Consorzio di bonifica Acque Risorgive al fine dell'ottenimento del nullaosta idraulico.
- vii. in data 22.04.2015 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è localizzato il progetto.
- viii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 43596 del 21.05.2015 sono inviate integrazioni spontanee relative alla relazione previsionale d'impatto acustico ed elaborati progettuali relativi alla proposta di mitigazione (siepe e recinzione) in prossimità della Seriola Bastie.
- ix. in data 20.05.2015 si è svolta la Conferenza di Servizi Istruttoria con gli enti interessati al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, assenti comunque denominati utili alla realizzazione del progetto.
- x. con nota protocollo n. 48679 del 09.06.2015 sono state richieste delle integrazioni in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale a cui la ditta ha dato risposta con nota acquisita agli atti di questa Provincia con protocollo n. 61751 e 61752 del 22.07.2015.
- xi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 80669 del 30.09.2015 è stata trasmessa dal Comune di Mira il parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Venezia e sua Laguna in merito all'intervento di mitigazione per la realizzazione di una recinzione metallica e siepe arbustiva da collocarsi in prossimità del lato fronte scolo Seriola Bastie.
- xii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- xiii. la Commissione VIA nella seduta del 30.09.2015 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale con prescrizioni comprensivo del parere positivo di valutazione d'incidenza ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 81664 del 05.10.2015;
- xiv. in data 07.10.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 83520 del 12.10.2015 che ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento;

**Acquisiti** agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:

nullaosta idraulico, prot. n. 17543 del 29.07.2015, in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche da dilavamento ed acquisita agli atti con prot. 80317 del 30.09.2015;

**Ritenuto** di fare proprio:

- i. il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla commissione VIA prot. n. 81664 del 05.10.2015 allegato al presente provvedimento il quale parte integrante recante l'istruttoria a motivazione del giudizio di compatibilità ambientale e relativo allegato A: istruttoria inerente lo scarico acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 07.10.2015 di cui agli artt. 25 e 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con prot. n. 83520 del 12.10.2015
- iii. il parere e le prescrizioni del sopracitato Consorzio di Bonifica che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.

## DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni** al progetto presentato dalla ditta F.lli Lando S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. 24066-69-77-85 del 20.03.2015 e successivamente integrato, all'ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale per i settori alimentare e non alimentare in Comune di Mira:
  - 1.1. A lavori ultimati e con impianti a regime venga condotta una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione e differenziali prodotta dalle attività e componenti impiantistiche rispetto ai recettori residenziali maggiormente esposti. In caso di superamento dei valori normativi vengano adottati accorgimenti per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze siano inviate per conoscenza ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia.
  - 1.2. Siano adempite le prescrizioni del parere istruttorio endoprocedimentale dell' Unità Operativa complessa Tutela dell'Atmosfera e delle Acque, riportate nell'allegato A del parere prot. n. 81664 del 05.10.2015 e riportate nel presente provvedimento.
  - 1.3. Si fornisca con periodicità annuale una relazione di bilancio energetico riportante i dati di produzione di energia da fonti rinnovabile previste nel progetto in parola e il consumo energetico del centro commerciale. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del proponente il progetto.
  - 1.4. Sarà cura del proponente segnalare tempestivamente la mancata manutenzione e pulizia del fossato di recapito dello scarico posto in fregio alla SS Romea lato Sud-Est agli Enti competenti, ai fini di un pronto intervento.
2. di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto relativo all'ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale per i settori alimentare e non alimentare in Comune di Mira acquisito agli atti con protocollo n. 24066-69-77-85 del 20.03.2015;
3. di **autorizzare preventivamente**, a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio del centro commerciale sito in SS Romea 56 in Comune di Mira. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso e delle acque di prima pioggia nel collettore tombinato posto a lato della S.S. n. 309 "Romea", avente recapito finale nello Scolo Finarda, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
  - 3.1. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
  - 3.2. È contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione richiamato in premessa di cui all'articolo 1, comma 5 del D.M. 30 luglio 1999.
  - 3.3. L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ha validità pari a 4 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e s'intende tacitamente rinnovata se ogni quattro anni, prima del suo termine di scadenza, la Ditta interessata invierà alla Città metropolitana di Venezia un'asseverazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e delle acque di dilavamento.
  - 3.4. Le acque di scarico dell'impianto di tipo fisico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

- 3.5. Deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento di tipo fisico ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione né a timbratura.
  - 3.6. La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto stesso, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
  - 3.7. La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città metropolitana di Venezia.
  - 3.8. La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento.
  - 3.9. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione, prevista dalla lettera d, di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento di tipo fisico su un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, solidi sospesi totali, fosforo totale e idrocarburi totali.
  - 3.10. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
  - 3.11. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
  - 3.12. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite il SUAP del Comune competente, una richiesta di modifica dell'autorizzazione allo scarico corredata da adeguata documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a per la verifica della compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari.
4. con numero di serie 01131690184212 del 13.02.2015 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;
  5. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
  6. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento alla ditta dello stesso trasmesso mezzo pec per il tramite del SUAP del Comune di Mira.
  7. L'inosservanza alle prescrizioni impartite nel presente provvedimento comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste nella parte II e III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
  8. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da

questa Provincia su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

9. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
10. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV. F in materia di prevenzione incendi e delle ULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
11. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta F.lli Lando S.p.A. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa amministrazione entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
12. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge è il 20.10.2015 e risulta rispettato.
13. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
14. Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC e per il tramite del SUAP, alla ditta F.lli Lando S.p.A. e al Comune di Mira, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, al Consorzio Acque Risorgive.
15. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo [www.politicheambientali.cittametropolitana.it](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente